



**Decreto del Direttore Generale 2020**

**Oggetto: “Palazzo Cosulich” – Dorsoduro, 1405 – VENEZIA. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di miglioramento sismico della sede universitaria. APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE CON IL DECRETO LEGGE 16/07/2020, N.76.**

**CUP H74H15001280005 – CIG: 8418056F8E**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO**

- che l'intervento in oggetto, è stato inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e nell'elenco annuale 2020, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 185 del 13/12/2019;
- che con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 385/2020, Prot. n. 31159 del 19/06/2020 si approvava:
  - il progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di miglioramento sismico della sede universitaria “Palazzo Cosulich” – Dorsoduro. 1405 – VENEZIA, per un importo lavori di **€ 674.622,23** (di cui oneri per la sicurezza pari a € 14.338,82) oltre IVA di legge, unitamente al relativo quadro economico, per un importo complessivo di **€ 950.000,00** interamente finanziato con i fondi del progetto “COSULICH.PREVSISMICA” per l'anno 2020, voce COAN AA.01.02.01.02 – “Fabbricati di proprietà”;
  - la modalità di affidamento dei lavori in oggetto tramite ricorso alla procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c.9 bis del medesimo Decreto;

**DATO ATTO**

che con Determina Dirigenziale rep. 952 prot. 20483 del 10/4/2020 è stato nominato, a far data dal 27/04/2020, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Arch. Jacopo Fusaro, per avvicendamento con l'Arch. Fabiano Peltretra;

**CONSIDERATO**

- che con Decreto Legge 16/07/2020 n.76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto legge”;
- che in relazione alle modifiche di legge introdotte con il D.L. n. 76/2020 si rende necessario avviare la scelta del contraente mediante il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art.1 comma 3 del medesimo decreto legge;
- che per effetto delle modifiche di legge del medesimo Decreto Legge, si sono rese necessarie alcune modifiche al Capitolato Speciale d'Appalto e allo schema di contratto, già approvati con il progetto esecutivo;
- che l'intervento in oggetto rientra nel “Programma unitario di interventi”, di cui alla lett. a) dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 1121 del 5 dicembre 2019 per la richiesta di cofinanziamento, approvato con delibera n. 77/2020 del C.d.A. del 29/05/2020;

**VISTO**

il Decreto Legge 16/07/2020 n.76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO**

lo Statuto di Ateneo;

<b>VISTO</b>	il regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. n. 255 del 04/04/2019;
<b>VISTO</b>	il Decreto del Direttore Generale n. 58 prot. n. 5123 del 26.01.2020 di assegnazione del budget per l'anno 2020;
<b>VERIFICATA</b>	la disponibilità dei fondi sul progetto COSULICH.PREVSISMICA "progetto per l'adeguamento e la funzionalizzazione della sede universitaria", voce coan A.A.01.02.01.02 "Fabbricati di proprietà", dell'esercizio 2020;
<b>PRESO ATTO</b>	che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

#### **DECRETA**

- Art. 1** Di approvare, ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto, il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art.1 comma 3 del medesimo decreto, per un importo stimato a base d'asta pari ad € 674.622,23 (di cui oneri per la sicurezza pari a € 14.338,82 non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% di legge.
- Art. 2** Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto modificati a seguito delle intervenute modifiche normative.
- Art. 3** Di approvare l'avviso pubblico di indizione della procedura negoziata alla quale potranno partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del predetto avviso.
- Art. 4** Di confermare gli importi riportati nel Quadro Economico Generale dell'intervento, già approvato con Decreto del Direttore Generale n. 385/2020, Prot. n. 31159 del 19/06/2020, a valere sui fondi del progetto "COSULICH.PREVSISMICA" per l'anno 2020, voce COAN AA.01.02.01.02 – "Fabbricati di proprietà".
- Art. 5** Di pubblicare, nel sito internet dell'Ateneo, l'avviso pubblico di tale procedura negoziata.
- Art. 6** Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ateneo secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Allegati:

- a) Avviso pubblico procedura negoziata
- b) Capitolato Speciale d'Appalto
- c) Schema di contratto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Marcato

VISTO: IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
Arch. Jacopo Fusaro

VISTO: IL Dirigente Area Servizi Immobiliari e Acquisti  
Ing. Tiziano Pompele



# Università Ca' Foscari Venezia

## AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI  
PREVENZIONE INCENDI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI "PALAZZO COSULICH" –  
DORSODURO, 1405 – VENEZIA. CIG: 8418056F8E - CUP: H74H15001280005

### PREMESSE

Questa Amministrazione ha autorizzato una procedura negoziata telematica per la sottoscrizione di un contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto. Il luogo di esecuzione dei lavori è Venezia (Codice NUTS: ITH35).

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Jacopo Fusaro. Il presente avviso, completo di allegati, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dall'Università Ca' Foscari Venezia, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla procedura di aggiudicazione.

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement (di seguito per brevità solo «Piattaforma o Sistema») dell'Università Ca' Foscari Venezia (di seguito per brevità anche Università o stazione appaltante), mediante la quale sono gestite le fasi di gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://www.unive.it/appalti> presente sul «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell'Università.

Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma con le proprie credenziali personali di accreditamento (UserId e Password) ottenute mediante registrazione sul predetto link <https://www.unive.it/appalti>

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma sono contenute nelle "Norme Tecniche di Utilizzo" presenti sul Portale, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento di gara, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: numero 02 40 031 280 e indirizzo e-mail [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it).

### ART. 1 - OGGETTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di miglioramento sismico della sede universitaria di "Palazzo Cosulich" – Dorsoduro, 1405 – Venezia.

Il Responsabile Unico del Procedimento con verbale rep. n. 64/2018 prot. n. 50509 del 14/09/2018 ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice.

### ART. 2 - IMPORTO STIMATO APPALTO

L'importo dei lavori oggetto della presente procedura negoziata ammonta a € 674.622,23 di cui € 14.338,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, come di seguito descritto:

TABELLA "A"		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (art. 4)		
Lavori	Categoria allegato A D.P.R. 207/2010	Classificazione art. 61 D.P.R. 207/2010	Importo lavori	
Edifici civili e industriali	Categoria di Opere Generale <b>Prevalente</b>	OG1	II	€ 389.988,92
Impianti termici e di condizionamento	Scorporabile, subappaltabile (*)	OS28	I	€ 138.917,34
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria (**)	OS30	I	€ 145.715,97
<b>Totali complessivi dei lavori</b> (compresi oneri per la sicurezza)				€ 674.622,23
<b>Di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>				€ 14.338,82
Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo dei lavori ad imprese in possesso dei requisiti necessari.				

(\*) subappaltabile (al 100%) fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 105 c. 2 del Codice (40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori);

(\*\*) subappaltabile max 30% ai sensi dell'art. 105 c. 5 del Codice. Tale limite, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto MIT del 10 novembre 2016, n. 248, non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice.

### ART. 3 – SOPRALLUOGHI

Il Sopralluogo non è obbligatorio. Eventuali sopralluoghi dovranno essere richiesti al RUP arch. Jacopo Fusaro all'indirizzo PEC: protocollo@pec.unive.it Gli appuntamenti per il sopralluogo dovranno essere richiesti almeno dieci giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sopralluoghi saranno ammessi:

- legale rappresentante/titolare dell'impresa;
- direttore tecnico dell'impresa;
- dipendente dell'impresa munito di delega;
- soggetto dotato di procura notarile.

### ART. 4 - PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I lavori saranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, secondo le disposizioni del presente avviso. Alla procedura possono partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.

La procedura negoziata sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del

Codice.

#### **ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI**

E' ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2 e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, è, inoltre, ammessa la partecipazione dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice.

**DIVIETI:**

- 1) Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, è fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 2) È fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione del concorrente, del raggruppamento temporaneo o consorzio al quale il concorrente partecipa.
- 3) Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.
- 4) I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 5) A sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48.

## ART. 6 – REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che a pena di esclusione:

- I) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- II) non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- III) siano in possesso delle attestazioni **SOA di cui all'articolo 2** in corso di validità;

Il mancato possesso, anche di un solo dei requisiti sopra richiesti, determina l'esclusione dalla procedura negoziata.

Per le lavorazioni relative alle categorie SOA OS30 e OS28, in assenza del possesso di tali attestazioni SOA, l'operatore economico potrà partecipare alla procedura in oggetto in forza dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto 10 novembre 2016, n. 248 (G.U. del 4 gennaio 2017), l'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) dello stesso art. 3 nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

### R.T.I., CONSORZI ORDINARI E CONSORZI STABILI

Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art. 45 c. 2 lettere d) ed e) del Codice, se ciascuna impresa partecipante al r.t.i. o al consorzio di concorrenti possiede la qualificazione SOA nella categoria e classifica adeguata per le opere che intende eseguire.

### R.T.I. VERTICALI

Per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti di qualificazione SOA dovranno essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati, ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti di qualificazione SOA previsti per l'importo dei lavori della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

### R.T.I. MISTI

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle scorporate possono essere assunti anche da raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. In tal caso i requisiti devono essere posseduti secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di raggruppamento sub-orizzontale sulla categoria prevalente, i requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti (spesi) dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta (spesa) cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. La mandataria, in ogni caso, nella sub-orizzontale assume (spende) i requisiti di qualificazione SOA ed esegue le prestazioni in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- b) nel caso di raggruppamento sub-orizzontale sulla categoria scorporata, i requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti dalla mandataria (principale) o da un'impresa del r.t.i. nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori della categoria scorporata; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. La mandataria (principale) o un'impresa del raggruppamento in ogni caso deve assumere (spendere), nella sub-orizzontale, i requisiti di qualificazione SOA ed eseguire le prestazioni in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

A pena di esclusione, ciascuna impresa deve essere qualificata per i lavori che intende eseguire.

I raggruppamenti temporanei devono indicare le percentuali di esecuzione di lavori che ciascuna impresa dovrà espletare, utilizzando lo schema allegato A1).

**OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AVCPASS E PASSOE:** gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) – “Servizi” – “Servizi on line” - “AVCPass”- “Accesso riservato all’Operatore economico”, secondo le istruzioni ivi contenute, al fine dell’ottenimento del PASSOE che dovrà essere inserito nella busta elettronica contenente la documentazione amministrativa. Per richiedere il PASSOE il partecipante dovrà fare riferimento al CIG relativo alla presente procedura.

In caso di ricorso all’avalvalimento, l’operatore economico dovrà acquisire anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.

Il PASSOE dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso di ricorso all’istituto dell’avalvalimento, il PASSOE dovrà essere sottoscritto digitalmente anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.

Nel caso di partecipazione di r.t.i., il PASSOE dovrà essere acquisito e firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento.

#### **ART. 7 - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è ammesso l’avalvalimento per l’attestazione SOA O30 (o requisito ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010).

Non è inoltre consentito l’avalvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avalvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Università procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **Art. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono pervenire esclusivamente per via telematica, per mezzo della Piattaforma, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale, entro il termine perentorio del **giorno 7 ottobre 2020 alle ore 12.00**. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma, la quale provvederà ad apporre automaticamente la marcatura temporale.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio attraverso la Piattaforma.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte trova applicazione quanto previsto all'art. 79, comma 5bis, del Codice.

Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la procedura dal menu "Gare", l'operatore economico dovrà cliccare sull'Oggetto, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto **Partecipa**. Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'offerta o terminare operazioni già iniziate.

**È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.**

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata)

In caso di partecipazione in R.T.I. la registrazione al portale è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento della Busta contenente l'offerta economica, il Sistema revucherà automaticamente l'offerta formulata generata tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di una nuova.

Il concorrente potrà caricare la documentazione richiesta cliccando sul tasto "Carica la documentazione" che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali dovrà inserire tutta la documentazione richiesta. Le "Buste" sono:

- **Busta "A - Documentazione amministrativa";**
- **Busta "B – Offerta economica"**

Le offerte dovranno essere presentate con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo" presenti nella Piattaforma.

La compilazione e il caricamento (upload) della documentazione contenuta nelle buste di cui sopra, possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti attraverso la Piattaforma, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla Piattaforma non è sufficiente ai fini della partecipazione.

### **8.1. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"**

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato l'accesso alla Piattaforma, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che la Piattaforma propone in sequenza e, ogni qualvolta la Piattaforma lo richieda o

l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nella busta elettronica "Busta A – Documentazione Amministrativa".

#### **Caricamento Busta "A – Documentazione Amministrativa"**

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta A – Documentazione Amministrativa. La Piattaforma presenterà all'Operatore Economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:

**Step 1:** l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati secondo le modalità previste dal presente avviso;

**Step 2:** l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i file;

**Step 3:** l'Operatore Economico **dovrà firmare digitalmente la cartella compressa** contenente la documentazione;

**Step 4:** l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo.

La Piattaforma chiederà all'Operatore Economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta elettronica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall'art. 52, comma 7, Codice).

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su "Carica busta" il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine la Piattaforma provvederà a:

- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file.

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara.

La busta elettronica "A – Documentazione amministrativa" dovrà contenere:

#### **8.1.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello di cui:

**-all'allegato A) domanda di partecipazione concorrente singolo;**

**-all'allegato A.1) domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, aggregazioni di imprese di rete, GEIE;**

contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta con firma digitale dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura (corredato da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### **Modalità di pagamento dell'imposta di bollo**

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (codice fiscale: 80007720271);
- del codice tributo (456T)
- della causale del pagamento (**PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI “PALAZZO COSULICH” - CIG: 8418056F8E - CUP: H74H15001280005**).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella Busta “A - Documentazione amministrativa” scansione dell’F23.

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

#### **8.1.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

La Piattaforma consente la compilazione a video del DGUE. A tal fine l'Operatore Economico, dopo aver cliccato sul tasto **Compila Documento di Gara Unico Europeo – DGUE** visualizzabile nel Pannello di Partecipazione, dovrà compilarlo, **scaricarlo in formato .Pdf**, firmarlo digitalmente e poi ricaricarlo a Sistema.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II – Informazioni sull’operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il concorrente deve indicare il possesso delle attestazioni SOA di cui al precedente art. 2.**

**In caso di ricorso all’avalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

**Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale sottoscritto digitalmente o copia conforme del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- 5) **PASSOE** firmato digitalmente dall’ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste **ai punti I e II del precedente art. 6** (Sez. A-B-C-D).

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**8.1.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (allegato A.2) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa**, con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, dichiara:

1. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono i seguenti:
  - 1.1 (per i soggetti in carica, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa durata);
  - 1.2 (per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa data di cessazione)
2. i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale .....; partita IVA .....; l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ..... ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2 bis e 5 del Codice; elegge domicilio nell’apposita “Sezione comunicazioni” della Piattaforma ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura, ed all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato (indicato al momento della Registrazione alla Piattaforma);

3. (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
4. di accettare senza riserva alcuna l'avviso di gara, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto;
5. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) che, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice, nonché degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettoriale n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università. Di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679;
7. di aver esaminato gli elaborati progettuali e di accettarli senza riserva alcuna;
8. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
9. di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
10. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
11. di aver effettuato una verifica della disponibilità, della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti **1, 2, e 3**, potranno essere rese sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione (utilizzando l'allegato A.2) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dagli operatori economici dichiaranti.

Le dichiarazioni di cui ai punti **4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11** potranno essere rese utilizzando l'allegato A/A1.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. **1, 5, 6 e**, ove pertinente **3**, allegandole al loro DGUE.

- 8.1.4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.b della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice, dovrà essere acquisito anche il PASSOE relativo all'ausiliaria (firmato digitalmente dall'ausiliaria);

## Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 8.2. Contenuto della Busta “B – Offerta economica”

### Modalità di presentazione Busta “B – Offerta economica”

Per effettuare l'upload della **Busta B** l'Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto **Genera offerta economica** e compilare i form proposti dal Sistema.

Al termine della compilazione il Sistema chiederà all'Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione delle Buste telematiche e del loro contenuto, al fine della tutela della loro segretezza e inviolabilità.

Inserita la chiave personalizzata, l'Operatore Economico dovrà cliccare su “**Salva**” e il Sistema genererà un file, contenente l'offerta stessa, che l'Operatore Economico dovrà:

- scaricare, cliccando sul tasto “Scarica il file di offerta”;
- firmare digitalmente;
- ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto “Carica documentazione”.

Per effettuare l'upload della documentazione relativa all'offerta economica sarà necessario cliccare sul tasto **Carica documentazione** in corrispondenza della “Busta B – Offerta economica” e caricarla. Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descrive gli Step da seguire:

- **Step 1:** l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che il file da inserire nella Busta sia firmato digitalmente;
- **Step 2:** l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, rar o 7z al cui interno inserire il file generato dal Sistema firmato digitalmente;
- **Step 3:** l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;
- **Step 4:** l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta B – Offerta economica; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una

Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su **Carica busta** il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall'Operatore Economico e quello generato dal Sistema);
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- rigenerare l'offerta economica.
- modificare l'eventuale struttura del R.T.I.

ATTENZIONE: nel caso di partecipazione in R.T.I., qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento della Busta contenente l'offerta economica, il Sistema revucherà automaticamente l'offerta formulata e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di una nuova.

Per procedere con l'invio della partecipazione l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara e **Inviare la Partecipazione**.

Una volta caricate le Buste, il Sistema renderà disponibile il tasto **Invia la Partecipazione** che consentirà l'invio dell'istanza. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le buste e rilascerà il seguente messaggio:

**La partecipazione è stata ricevuta con successo.**

**Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione.**

Dopo aver verificato la presenza di tutte le buste, il Sistema apporrà la marcatura temporale certificante la data e l'ora certa di invio dell'istanza e invierà all'operatore Pec di conferma dell'avvenuta partecipazione.

**Solo quando riceverà tale messaggio e avrà ricevuto tale Pec l'operatore potrà considerare inviata la propria partecipazione.**

L'operatore economico dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire attraverso la Piattaforma, l'Offerta economica così composta:

- ribasso percentuale offerto, **espresso fino a tre cifre decimali**;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'operatore economico deve trasmettere attraverso la Piattaforma il modulo di offerta economica, generato automaticamente dal Sistema, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa.

Nel caso di r.t.i./corsorzi ordinari non ancora costituiti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi/consorziarsi.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 76/2020.

### **ART. 10 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTA DI GARA**

Trattandosi di procedura negoziata telematica, non sono previste sedute pubbliche di gara.

Il seggio di gara, nominato con decreto del Direttore Generale, procederà:

- 1) all'apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica di regolarità e completezza della stessa, con esclusione dei concorrenti la cui documentazione non risulti regolare (fatto salvo l'avvio, ove necessario, del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- 2) all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche;
- 3) alla proposta di aggiudicazione.

#### **10.1. ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE**

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il seggio di gara individuerà le offerte anomale secondo quanto previsto all'art. 97 commi 2 e 2-bis del Codice.

Nel calcolo dell'offerta anomala il risultato finale sarà arrotondato alla terza cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis dell'art. 97 del Codice. L'esclusione automatica opera qualora in numero di offerte ammesse è pari o superiore a cinque (ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020).

#### **10.2. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione verrà approvata con decreto del Direttore Generale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Qualora i controlli effettuati dal RUP non confermino i requisiti dichiarati dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, si procederà all'esclusione dello stesso dalla gara e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

L'aggiudicazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva in ogni caso la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice. L'Università, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### **10.3. AFFIDAMENTO PER MOTIVI D'URGENZA**

L'Università, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, si riserva di affidare i lavori in via

d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

#### ART. 11 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la Piattaforma dal comando “Formula Quesito” all’interno del “Pannello di Partecipazione” nel dettaglio di gara **entro il 28 settembre 2020**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 1 ottobre 2020**, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La risposta al quesito perverrà all’operatore economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). L’elenco dei chiarimenti con i quesiti posti e le relative risposte sarà visualizzabile nel Pannello di Partecipazione.

#### ART. 12 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la l’Università e l’operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura (quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti) dovranno di regola essere effettuate utilizzando le apposite funzioni previste dalla Piattaforma. L’operatore economico può visualizzare le comunicazioni ricevute sia nella propria PEC che nella sezione Comunicazioni della propria area riservata.

Ai fini della registrazione nella Piattaforma, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2bis e 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, e comunque in ogni caso in cui l’Università Ca’ Foscari lo riterrà opportuno, le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.

#### ART. 13 - ALTRE INFORMAZIONI

- 1) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente avviso di gara.
- 2) Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
- 3) Tutta la documentazione di gara:
  - Avviso di gara;
  - Capitolato speciale;
  - Schema di contratto;
  - Allegato A) domanda di partecipazione concorrente singolo;
  - Allegato A.1) domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE;
  - Allegato A.2) dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione;
  - Elaborati di progetto;è disponibile all’indirizzo Internet: <http://www.unive.it/appalti>.
- 4) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

- 5) Procedure di ricorso: presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 – 30121 Venezia, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni di cui agli all'art. 76 del Codice, o per l'avviso di gara autonomamente lesivo, dalla pubblicazione.
- 6) La stipula dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
- 7) Responsabile Unico del Procedimento: arch. Jacopo Fusaro – Ufficio Manutenzioni - [jfusaro@unive.it](mailto:jfusaro@unive.it) - 041 234 8883 / Cellulare: 3357488337.

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Marcato



UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA  
ASIA – AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO  
DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI “PALAZZO COSULICH” – DORSODURO, 1405 – VENEZIA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

(D.Lgs. 50/2016 - articolo 43, del D.P.R. 207/2010)

		<i>Euro</i>
a)	Importo esecuzione lavorazioni	660.238,41
b)	Oneri per la sicurezza	14.338,82
<b>c)</b>	<b>Importo totale di appalto</b>	<b>674.622,23</b>

**PARTE - “A”**

**NORME GENERALI**

*Il Responsabile del Procedimento*

## Indice

### **CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

- ..... pag. 4
- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
  - Art. 2 – Ammontare dell'appalto
  - Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
  - Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
  - Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

- ..... pag. 5
- Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
  - Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto
  - Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
  - Art. 9 – Fallimento dell'Appaltatore
  - Art. 10 – Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
  - Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

- ..... pag. 7
- Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori
  - Art. 13 – Ultimazione dei lavori
  - Art. 14 – Sospensioni e proroghe
  - Art. 15 – Penali in caso di ritardo
  - Art. 16 – Cronoprogramma e Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore
  - Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

### **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

- ..... pag. 13
- Art. 18 – Tracciabilità
  - Art. 19 – Anticipazione e pagamenti in acconto
  - Art. 20 – Pagamenti a saldo
  - Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
  - Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
  - Art. 23 – Revisione prezzi
  - Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

### **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

- ..... pag. 17
- Art. 25 – Lavori a corpo
  - Art. 26 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

### **CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE**

- ..... pag. 18
- Art. 27 – Garanzia provvisoria
  - Art. 28 – Cauzioni
  - Art. 29 – Assicurazioni a carico dell'impresa

### **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

- ..... pag. 21
- Art. 30 – Modifiche e varianti
  - Art. 31 – Modifiche e varianti per errori od omissioni progettuali
  - Art. 32 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

### **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- ..... pag. 23
- Art. 33 – Norme di sicurezza generali
  - Art. 34 – Sicurezza sul luogo di lavoro

- Art. 35 – Piani di sicurezza
- Art. 36 – Piano operativo di sicurezza
- Art. 37 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

**CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO** ..... pag. 24

- Art. 38 – Subappalto
- Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori e subfornitori

**CAPO 10 – RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO** ..... pag. 25

- Art. 41 – Riserve e controversie
- Art. 42 – Tutela dei lavoratori
- Art. 43 – Risoluzione del contratto e recesso

**CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE** ..... pag. 27

- Art. 44 – Regolare esecuzione dei lavori
- Art. 45 – Presa in consegna anticipata

**CAPO 12 - NORME FINALI** ..... pag. 28

- Art. 46 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
- Art. 47 – Elaborati come costruito e certificazioni
- Art. 48 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 49 – Custodia del cantiere
- Art. 50 – Cartello di cantiere
- Art. 51 – Spese contrattuali e oneri fiscali
- Art. 52 – Riservatezza del contratto
- Art. 53 – Codice di comportamento

**TABELLE**

- Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili ..... pag. 37
- Tabella B – Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili ..... pag. 38
- Tabella C – Cartello di cantiere ..... pag. 40

**ABBREVIAZIONI**

- Codice:** Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i., di seguito definito anche "Codice".
- Regolamento:** Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. per la parte ancora in vigore e per quanto applicabile.
- Capitolato Generale:** Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 "Capitolato Generale d'Appalto" (per quanto non abrogato)
- Testo unico:** Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i..

**PARTE PRIMA**  
**DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI**  
**CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di miglioramento sismico della sede universitaria di "Palazzo Cosulich" – Dorsoduro, 1405 – Venezia, con contratto da stipulare a corpo.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e suoi allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e al progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli, degli impianti tecnologici e dei relativi calcoli, della relazione geotecnica, o altre indicazioni essenziali.
3. Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate.
4. Deve intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto ma comunque necessario per la realizzazione dell'opera nel suo complesso ed in ogni singola parte.

**Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

1. L'importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari a **€ 674.622,23** (seicentosettantaquattromilaseicentoventidue/23) compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a **€ 14.338,82** (quattordicimilatrecentotrentotto/82), Iva esclusa.
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti al ribasso d'asta.

**Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto sarà stipulato **"a corpo"**. Ai sensi dell'art. 59 c. 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il prezzo offerto è fisso e invariabile e non può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
2. I prezzi unitari di progetto, scontati del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, ancorchè senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

**Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. I lavori sono classificati nelle seguenti categorie di lavori:

Descrizione della categoria		Lavori	Oneri sicurezza	Totale
OG1	Edifici civili e industriali	€ 381.699,86	€ 8.289,06	€ 389.988,92
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 135.964,71	€ 2.952,63	€ 138.917,34

OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 142.618,84	€ 3.097,13	€ 145.715,97
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 660.283,41</b>	<b>€ 14.338,82</b>	<b>€ 674.622,23</b>

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella "A", allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
3. Le categorie SOA OS28 e OS30 sono scorporabili. La categoria OS30 è a qualificazione obbligatoria.
4. La categoria SOA OS30 è subappaltabile nel limite max del 30%, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del Codice. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, i lavori sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo dei lavori.

#### **Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
2. Il rapporto contrattuale viene disciplinato dai documenti che si elencano in ordine crescente di importanza:
  - Il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per le parti vigenti.
  - Il Capitolato Speciale (parte A – Norme generali e parte B – Norme tecniche);
  - l'Offerta dell'Aggiudicatario;
  - il Contratto, che prevale su ogni altra precedente pattuizione.
3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo quanto verrà indicato dall'Università Ca Foscari, a suo insindacabile giudizio e ad invarianza del prezzo pattuito.

#### **Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - i seguenti allegati:
    - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto (parte A – Norme generali e parte B – Norme tecniche);
  - ancorché non materialmente allegati:
    - b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per le parti vigenti;

- c) tutti gli elaborati grafici e amministrativi del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, l'elenco prezzi unitari, i progetti delle strutture e degli impianti e le relazioni;
  - d) il prezzario delle opere pubbliche della Regione Veneto (aggiornamento 2019), che si considera prezzario di riferimento per le varianti che comportino il ricorso a prezzi non presenti nel prezzario di appalto;
  - e) il computo metrico estimativo;
  - f) il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
  - g) il cronoprogramma di cui al successivo articolo 16;
  - h) le polizze di garanzia.
6. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il capitolato speciale, esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

#### **Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore danno atto, con apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore**

1. L'Università, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte dall'originario aggiudicatario in sede di gara. Rimane salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice.

#### **Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di qualità e provenienza dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati del progetto esecutivo.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. In caso di contestazioni su fatti o aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento (di seguito per brevità anche RUP) è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
4. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
5. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare alla Stazione Appaltante per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
6. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede regolare esecuzione.
7. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
8. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del RUP.
9. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori. Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

10. La Direzione dei Lavori può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
11. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né l'incremento dei prezzi pattuiti.
12. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 12 - Consegnna e inizio dei lavori**

1. La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, avverrà entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 la consegna per motivi d'urgenza potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto. La consegna potrà in ogni caso essere effettuata anche in più tempi.
3. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e di escludere la cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. In base all'art.108, comma 5, del Codice nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale di consegna alla nuova Impresa in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile Mutualità ed Assistenza della provincia di Venezia.
7. In ogni caso la consegna si intenderà effettuata con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile e dal predetto giorno ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti ed indiretti al personale ed alle cose a qualunque titolo presenti in cantiere, graverà interamente sull'Appaltatore.
8. Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all'area su cui devono eseguirsi i lavori. Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
  - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
  - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
  - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 9, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora la consegna sia eseguita per motivi d'urgenza, nelle more della stipula contrattuale, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

9. La consegna dei lavori può effettuarsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

10. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna all'effettivo stato dei luoghi.
11. L'Appaltatore avrà facoltà di programmare l'esecuzione delle opere nella maniera più opportuna ed adatta alla propria organizzazione di cantiere purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nel termine fissato e ciò non pregiudichi in alcun modo la perfetta riuscita delle opere né comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante.
12. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore riconosce inoltre che:
  - a) il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per l'esecuzione potranno intervenire anche per modificare determinate modalità e sequenze operative, ove lo ritengano opportuno per la sicurezza dei lavoratori e/o il miglior esito dei lavori, e prescrivendo altresì all'Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, eventuali limitazioni d'orario per le lavorazioni più rumorose e/o gli accorgimenti necessari all'abbattimento di polveri;
  - b) la Stazione Appaltante, direttamente o tramite la propria Direzione Lavori, si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un tempo prestabilito o di sospornerne altre, in tutto od in parte, se necessario, per le proprie esigenze. In caso di lavorazioni aggiuntive la Stazione Appaltante potrà concedere all'Appaltatore una proroga al termine per l'ultimazione dei lavori;
  - c) è data facoltà alla Direzione Lavori di fornire in corso d'opera precisazioni sulle forme, dimensioni e coloriture delle opere da realizzare e richiedere, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, tutte quelle modifiche di dettaglio che riterrà convenienti per la migliore riuscita dell'opera. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto né a maggiori compensi, né a proroghe dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
13. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto.

#### **Art. 13 - Ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento stagionale sfavorevole.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale prevista all'articolo 15 del presente capitolo.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Stazione Appaltante intimerebbe all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli un termine per ultimare, che salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni: decorso tale termine il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

3. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procederà a norma dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
5. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.
6. Dalla data dell'ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
7. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori; il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
8. L'ultimazione dei lavori, previa richiesta del RUP, potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante più certificati di ultimazione, ciascuno dei quali relativo a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengono progressivamente completate.
9. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
10. Entro 10 (dieci) giorni dal certificato di ultimazione lavori, è fatto inoltre obbligo all'Appaltatore di provvedere al completo smantellamento del cantiere, ivi compresa la rimozione dei materiali di rifiuto e di quant'altro non consenta la pulizia integrale dell'area, dei manufatti eseguiti, delle sistemazioni e pavimentazioni esterne, dei locali compresi vani tecnici, sottoscala, centrali, ripostigli e vani di risulta, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, serramenti, vetri e simili. Le canalizzazioni, gli infissi, le vetrature, i lucernari, gli arredi fissi e accessori, etc. e tutta l'impiantistica, devono essere adeguatamente protetti durante l'esecuzione dei lavori e accuratamente liberati da eventuali protezioni adesive plastiche, etichettature, etc. e puliti da residui di lavorazione, residui adesivi, sbavature di collanti, macchie di vernici e polvere prima della consegna.

#### **Art. 14 - Sospensioni e proroghe**

1. In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui

- esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continue ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
  3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, verbale che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
  4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile unico del procedimento dà avviso all'ANAC
  5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
  6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati dall'art. 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
  7. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accettare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

#### **Art. 15 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille (centesimi cento ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale. L'applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni.

2. Ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà della consegna anticipata;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - d) rispetto ai termini fissati dalla Direzione Lavori, nella consegna di tutta la documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
4. La penale di cui al comma 3, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
6. Qualora il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore o la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la sua disapplicazione totale o parziale senza che la disapplicazione comporti il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione si pronuncia la stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il direttore dei lavori.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso l'inadempimento e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
9. Tutte le penali potranno, all'occorrenza, essere prelevate dalla garanzia definitiva.
10. Qualora l'intervento in oggetto venga cofinanziato con il contributo messo a bando dal MIUR con D.M. n. 1121 del 5 dicembre 2019, il ritardo nell'avvio dei lavori oltre la data del 31/12/2020 determina la perdita di tale cofinanziamento. Nel caso in cui tale ritardo avvenisse, per causa non imputabile all'Ateneo, l'Università si riverrà nei confronti dell'Appaltatore per risarcimento danni pari ad almeno l'importo del contributo MIUR.

#### **Art. 16 – Cronoprogramma e Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore**

1. Il progetto esecutivo dei lavori è accompagnato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori,

l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori il proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui al precedente comma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano competenza di tutela sul sito oggetto di intervento;
  - d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza ai disposti del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. Nel caso di sospensione o di ritardi nei lavori per cause imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui al 1° comma.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto per colpa dell'Appaltatore; in caso contrario l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le prescrizione del Direttore dei Lavori ed il cronoprogramma allegato al progetto.

#### **Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti nel presente capitolato speciale d'appalto;
  - e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

## **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 18 - Tracciabilità**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. causa di risoluzione contrattuale.
2. Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente bancario o postale (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., che dovrà essere comunicato dall'Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere al RUP gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, nonché a comunicare eventuali variazioni relative ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di progetto (CUP).
4. L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione all'Università e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Università.
5. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 19 – Anticipazione e pagamenti in acconto**

1. All'impresa spetta la corresponsione dell'anticipazione pari al 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale che viene erogata entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.  
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16/L.

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento emessi ogni 60 (sessanta) giorni solari, o qualora i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 3, un importo non inferiore a € 150.000 (Euro centocinquantamila/00). La parte del corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri di sicurezza che l'Appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i., non è soggetta al ribasso d'asta, e sarà corrisposta all'Appaltatore in rate in occasione di ogni stato di avanzamento lavori, ciascuna delle quali calcolata proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati.
3. Contestualmente e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dello stato di avanzamento, il RUP emette il certificato di pagamento che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ......." con l'indicazione della data. Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento è annotato nel registro di contabilità ed inviato alla Stazione Appaltante, in originale e in due copie, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
5. L'Appaltatore emette la fattura entro il giorno successivo al rilascio del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato stesso mediante mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore.
6. Le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG (codice identificativo gara), il CUP (codice unico di progetto), il codice univoco ufficio (CCC799), la dicitura "scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.) ed essere intestate a: Università Ca' Foscari di Venezia – Area Servizi Immobiliari e Acquisti - Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, Codice fiscale: 80007720271.
7. Qualora i lavori dovessero rimanere sospesi per causa non imputabile all'Appaltatore, per più di 45 (quarantacinque) giorni, verrà emesso un certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
8. L'emissione di ogni mandato di pagamento è subordinata all'acquisizione di regolare DURC.
9. In caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di cottimi, il responsabile unico del procedimento trattiene, dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

#### **Art. 20 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori deve essere compilato dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione e trasmesso dallo stesso al Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
  - a) i verbali di consegna dei lavori;
  - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
  - c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
  - e) gli ordini di servizio impartiti;
  - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
  - g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
  - h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
  - i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  - l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107, c. 5 del codice;
  - m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità;
  - n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni. L'Appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
  - a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
  - b) registro di contabilità, corredata dal relativo sommario;
  - c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
  - d) relazione del direttore coi documenti di cui al comma 2;
  - e) domande dell'Appaltatore.
4. Il pagamento della rata di saldo deve effettuarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante non sia effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento spettano

all'Appaltatore gli interessi nella misura di legge.

#### **Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Qualora il pagamento della rata di saldo per causa imputabile alla Stazione Appaltante non sia effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura di legge.

#### **Art. 23 - Revisione prezzi**

1. Non è prevista la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. Il prezzo offerto, pertanto, rimane fisso e invariabile per l'intera durata contrattuale.

#### **Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Università, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Università qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Università cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 25 - Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e in conformità agli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorchè non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte,
3. Il corrispettivo contrattuale è, in ogni caso comprensivo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti oneri:
  - per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente capitolato, le spese generali, gli oneri per le autorizzazioni e le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà private e/o di occupazione di suolo pubblico e privato. Sono inoltre comprese le spese per recinzioni, opere provvisionali e opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;

- per materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, perdite, sprechi e simili nonché di ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
  - per la manodopera: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, indennità di qualsiasi natura, trasferte e trasporti pure inclusi;
  - per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, e garantire il loro avvicendamento e compresenza nella diverse fasi di cantiere, con tutte le opere provvisionali e gli accorgimenti per la sicurezza, gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (rampe e rotaie, passerelle di accesso e relative puntellazioni, controventamenti e contrappesi, lubrificanti, combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, e simili), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento.
4. Per quanto attiene alle attività di controllo amministrativo contabile, alla tenuta dei documenti contabili, ed agli strumenti elettronici di contabilità, si applica quanto previsto dagli artt. 13 – 14 -15 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

#### **Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati e quindi non ammessi in contabilità i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei lavori.

### **CAPO 6 - GARANZIE**

#### **Art. 27 - Garanzia provvisoria**

La cauzione provvisoria non è richiesta, ai sensi del DL 16/07/2020 n.76.

#### **Art. 28 – Garanzia definitiva**

1. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
  - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

6. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Università della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior a favore dell'Ateneo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
8. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta via PEC al RUP; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
9. L'Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
10. L'Università, inoltre, ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
11. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli statuti di avanzamento dei lavori in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
12. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 – Suppl. Ordinario n. 16/L.

#### **Art. 29- Assicurazioni a carico dell'impresa**

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione, per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale non deve essere inferiore a 1.500.000 Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

5. Le polizze devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Appaltatore devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 30 – Modifiche e varianti**

1. Nessuna modifica o variante al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è preventivamente autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice.
4. Si applicano le disposizioni in materia di modifiche e varianti previste all'art. 106 del Codice.
5. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, può imporre all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'Appaltatore è tenuto a eseguire la variazione stessa agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variazione supera il limite del quinto dell'importo dell'appalto il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora quest'ultimo non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
6. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
7. La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
8. L'Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

9. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.
10. Si applica l'art. 8 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49.
11. Ai sensi dell'art. 106, c.1 lett. e) del Codice, sono consentite le modifiche non sostanziali ai sensi del c. 4 del medesimo articolo, nei limiti del 15% dell'importo di contratto.

**Art. 31 – Modifiche e varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti ai sensi dell'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice il contratto può essere modificato a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;
  - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.
 Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1 lett. b) del Codice, l'Università può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia qualora siano state superate le soglie di cui al comma 1, lettere a) e b).

**Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali varianti o addizioni sono valutate ai prezzi di contratto (elenco prezzi unitari di progetto scontati del ribasso d'asta offerto in sede di gara).
2. Nel caso di varianti o addizioni che comportino categorie di lavorazioni non previste o l'impiego di materiali per i quali non risultino fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dal prezzario della Regione Veneto (aggiornamento 2019); b) desumendoli dal prezzario del Comune di Venezia 2018; c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; d) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. I nuovi prezzi sono assoggetti al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

**CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**Art. 33 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'Appaltatore predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore e delle polveri sospese, in relazione al personale, alle attrezzature utilizzate e ai fruitori degli edifici contigui alle aree di cantiere.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo all'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **Art. 35 – Piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modifica o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. In ogni caso quanto proposto dall'Appaltatore deve garantire i livelli di sicurezza migliori e più efficaci.
4. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle modifiche e varianti.

#### **Art. 36 – Piano operativo di sicurezza**

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso, e contiene inoltre le notizie di cui al punto 3.2.1, del suo allegato XV, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

#### **Art. 37 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, oltre alle misure generali di tutela di cui al precedente art. 33, anche quelle di cui agli artt. 95, 96 e 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. Rimangono salve le disposizioni vigenti e i protocolli in materia di emergenza sanitaria da Covid -19.

### **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **Art. 38 - Subappalto**

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice. Il Subappalto è ammesso nella misura massima del 40% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di esecuzione dei lavori e quelle di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato tra Appaltatore e Sub-Appaltatore è nullo e comporta inadempimento con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferme restando in tal caso le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori e subfornitori**

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
2. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore nei limiti delle somme contabilizzate dal Direttore dei Lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

## **CAPO 10 – RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 41 – Riserve e controversie**

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
11. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15% di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e avvia la procedura prevista dall'art. 205 del Codice per formulare alla Stazione Appaltante proposta motivata di accordo bonario.
12. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.
13. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

14. Ove la controversia non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del comma 11 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è deferita al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.
15. Secondo quanto previsto dall'art. 205 c. 6-bis del Codice, in caso di rifiuto da parte dell'Appaltatore della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, lo stesso può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

#### **Art. 42 – Tutela dei lavoratori**

1. L'Appaltatore, il sub-Appaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cotti di cui all'art. 105 del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cotti di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

#### **Art. 43 - Risoluzione del contratto e recesso**

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia dello stesso, senza preavviso, qualora:
  - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
2. In ogni caso, l'Università potrà risolvere il contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.
3. L'Università può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.
4. Costituiscono inoltre cause di risoluzione di diritto, le fattispecie previste dall'art. 108, commi 3 e 4, del Codice.
5. La stazione appaltante si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da trarre all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
  - qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;
  - violazione delle norme in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni;
  - reiterati inadempimenti alle disposizioni del direttore dei lavori;
  - subappalto non autorizzato;

- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa dalla stazione appaltante;
  - violazione del codice etico e di comportamento di cui al successivo art. 53.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresa la maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per affidare ad altra impresa i lavori.
  7. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti a seguito della risoluzione del contratto.
  8. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a venti giorni solari, secondo le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 44 – Regolare esecuzione delle opere**

1. Ai sensi dell'art. 102 del Codice, il certificato di regolare esecuzione dei lavori dovrà essere emesso entro il termine di tre mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori.

### **Art. 45 - Presa in consegna anticipata**

1. La Stazione Appaltante, qualora abbia necessità di utilizzare, in tutto o in parte, le opere prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, si riserva di prendere in consegna anticipata le stesse.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta: egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per tramite del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. In caso di consegna anticipata delle opere, la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia e della conservazione delle stesse.

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

### **Art. 46 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'appalto, per le parti ancora in vigore, al Regolamento e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore stesso altro compenso.
  - a) Le spese per la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere risultino esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. Per eventuali particolari che non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere, l'Appaltatore deve chiedere al Direttore Lavori tempestive disposizioni scritte per l'esecuzione dei relativi lavori.

- b) Le spese per i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato completo di segnaletica a norma e degli eventuali ripari e tettoie per passaggi pedonali interferenti col cantiere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, compreso lo smaltimento dei relativi materiali, in modo da rendere sicuri il transito delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante.
- c) Le spese per la costituzione del domicilio presso il luogo di esecuzione dei lavori.
- d) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- e) Le spese per formare e mantenere il cantiere e illuminarlo, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, opere provvisionali di punteggiamento, controventamento e sicurezza, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai, i bagni e le docce e, se prevista la mensa, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- f) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- g) Le spese per l'allontanamento e il pompaggio delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni; il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
- h) Le spese per la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero e lo smaltimento dei materiali di rifiuto, residuo di lavorazioni e imballaggio, lasciati da altre Ditte.
- i) Le spese per la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di materiali di scorta di seguito indicati per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, fatti salvi ulteriori e maggiori quantitativi precisati dalla Direzione Lavori proporzionalmente all'entità dei lavori eseguiti e senza per questo variare l'importo del contratto:
  - Per pavimenti e rivestimenti impiegati: percentuale da concordare con il Direttore dei Lavori;
  - Per ogni serratura: almeno 3 (tre) chiavi;
  - Per impianti, almeno: una unità per tipo di elemento sensibile di rivelatore antincendio, tre elementi trasparenti per tipo di pulsante di sgancio ed allarme antincendio, tre lampade spia e fusibili per tipo, tre chiavi per serratura di quadro elettrico e simile; un elemento per tipo di filtro in linea di impianto idrotermosanitario e rubinetto di intercettazione apparecchio sanitario, un elemento per tipo di filtro per ventilconvettore ed unità di trattamento aria a recupero,
- j) Le spese per l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico

dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

- k) Le spese per lo sgombero del cantiere, compresa la rimozione degli impalcati utilizzati.
  - l) La costruzione di locali ufficio per la Direzione dei lavori comprensivo di una sala riunioni, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili e con la fornitura di una fotocopiatrice e di un computer completo di stampante con idoneo programma per la redazione della contabilità, compatibile con quello in dotazione alla Stazione Appaltante.
  - m) La comunicazione alla Direzione dei lavori riguardante le seguenti notizie a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
    - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo;
    - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
    - lavori eseguiti.
- La mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale.
- n) Le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quant'altro necessario anche per l'uso da parte di ditte che eseguano per conto diretto della Stazione Appaltante opere non comprese nel presente appalto. L'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - o) Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante e non compresi nel presente appalto.
  - p) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - q) Produrre tutte le certificazioni richieste dal D.L. o dal RUP relative a materiali, isolamenti, rivestimenti, serramenti impiegati ed agli impianti e apparecchiature installate, nonché quant'altro richiesto ai fini delle certificazioni di legge richieste.
  - r) L'esecuzione a spese dell'Appaltatore, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, la loro eventuale stagionatura e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, comprese le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., nonché prove di tenuta a freddo e caldo per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
  - s) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - t) L'esecuzione di fotografie in formato digitale con risoluzione minima di 300 pixel, e, a richiesta, la stampa in formato cm. 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori.
  - u) Le spese per il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per

cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.

- v) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie contrattuali e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo.
  - w) Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.
  - x) Le spese per i sopralluoghi finalizzati alla verifica e documentazione fotografica della consistenza edilizia e d'uso degli edifici confinanti e per realizzare le eventuali provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
  - y) Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'Ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi.
  - z) Le spese per la guardiania e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere eseguite, del materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto, anche mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata: la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dalla Stazione Appaltante.
- aa) Le tettoie e i parapetti a protezione, con relativa segnaletica e illuminazione a norma, di vie aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione su viabilità pubblica e canali in base alle norme locali.
  - bb) L'appontamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per le opere in cemento armato e metalliche, per le opere in muratura e strutturali in genere, e da leggi regionali.
  - cc) La verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere provvisionali, di puntellazioni e ponteggi speciali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'albo professionale, e l'appontamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dal D. Min. Int. 17/01/2018 per le opere in cemento armato e metalliche, per le opere in muratura e strutturali in genere, e da leggi regionali.
  - dd) La verifica e la consegna al Direttore dei Lavori della documentazione e di tutti gli elaborati necessari al rilascio del certificato di regolare esecuzione, oltre che all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e della certificazione di agibilità dell'immobile. In ogni caso la documentazione dovrà essere consegnata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla formale richiesta da parte del Direttore dei Lavori.
  - ee) La redazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati complete dei relativi allegati, nonché il piano di manutenzione di ciascun impianto (oltre che del fabbricato), costituito dal manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal manuale di manutenzione e dal programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.
  - ff) Le spese per il trasporto ed il conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti e materiali di risulta, comunque classificati.
  - gg) La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.
  - hh) Le spese per la ricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da Ditta specializzata su disposizione delle competenti Autorità militari di zona.

- ii) Le spese per eventuali sopralluoghi, sondaggi e rilievi archeologici che risultino necessari a seguito dei lavori di scavo.
2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, ULSS, Magistrato alle Acque, Sovrintendenze, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
  3. Si applicano le condizioni di esecuzione previste dal paragrafo 2.7 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 ottobre 2017.

#### **Art. 47 – Elaborati “come costruito” e certificazioni**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione degli elaborati “come costruito” seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati. I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
  - la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
  - la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
  - il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.
2. Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati “come costruito”. Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere. Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:
  - una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori ed il programma esecutivo dei lavori;
  - il personale che l'Appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
  - i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
  - le modalità di rappresentazione, che dovranno definire in dettaglio:
    - i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere indicate e da indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
    - le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
    - i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati in formato DWG, corredati da un manuale d'uso;
    - quanto altro il RUP e la Direzione Lavori ritenga necessario alla redazione degli elaborati del “come costruito”.

Tale procedura dovrà essere presentata al RUP e alla Direzione Lavori entro 15 giorni dall'avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata. 3.

3. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste. In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati “come costruito” previste dal programma si applicherà una penale pari a 100 euro per ogni giorno solare di ritardo. In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della D.L, non rispondano ai requisiti

richiesti, la Direzione Lavori chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduti il quale se l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo. Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore la Direzione Lavori avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione appaltante potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omesso dall'Appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera, o l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'Appaltatore ritenuti non conformi a quanto richiesto. Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.

4. Tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti in 1 copia cartacea e su supporto informatico (realizzato con Autocad, release compatibile con quanto in uso da parte dell'Amministrazione al momento della consegna).
5. Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della Direzione Lavori.
6. Tutta la documentazione presentata deve essere consegnata, oltre che su supporto cartaceo, anche in formato informatico, con firma digitale
7. Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati "come costruito". Quanto di seguito riportato è da ritenersi solo indicativo e non è esaustivo.

- Fondazioni

Gli elaborati relativi alle fondazioni dovranno riportare il posizionamento effettivo e le dimensioni di quanto posto in opera con indicazione della quota effettiva di posa delle fondazioni. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

- Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari esecutivi e costruttivi. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari. Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alla realizzazione dei copriferri e delle protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e spessori applicati dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi certificati secondo le normative di prevenzione incendi.

- Rete di scarico e fognature

Dovranno essere riportate in planimetria l'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e nera, le quote di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, l'ubicazione dei pozzi, il particolare e l'esatta localizzazione dell'immissione nella fognatura esistente, il posizionamento esatto delle montanti di scarico con le relative tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria. All'interno dei locali serviti dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno essere riportati i percorsi orizzontali e verticali delle reti con dimensioni, pendenze e particolari. E' importante siano indicate le quote sufficienti ad identificare la posizione esatta delle tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali. Gli elaborati dovranno essere completati con l'indicazione della marca e del tipo dei materiali utilizzati, di cui si alleggeranno le schede tecniche. Dovrà essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d'insieme e i particolari della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che rappresentino quanto posato.

- Opere edili.

Dovrà essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di

partizioni interne, aperture, collegamenti verticali ecc. Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzi speciali ecc. con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati. Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

- Modalità di manutenzione ordinaria

Attraverso l'aggiornamento del Fascicolo dell'opera l'impresa darà riscontro delle procedure operative di accesso ed operazione utili alla corretta manutenzione ordinaria dell'opera e degli impianti, fornendo nella documentazione esaustiva evidenza della corretta installazione in relazione alle richieste di spazi ed accesso riportate nelle schede tecniche dei materiali e dei componenti.

- Opere di sicurezza antincendio

Dovranno essere predisposti, raccolti, ordinati e consegnati i materiali indicati al punto 7. Dovrà inoltre essere rappresentato in documentazione grafica redatta in scala non inferiore a 1:100 quanto realizzato con indicazione dei materiali e dispositivi posti in opera ai fini della protezione e prevenzione degli incendi, con indicazione del materiale, della marca, tipo, dimensione, ed un sistema di identificazione che faccia riferimento ai certificati necessari ai fini del rilascio del CPI, che dovranno essere allegati con le modalità previste dalle normative di prevenzione incendi.

- Impianti

Per ogni tipologia di impianto dovranno essere prodotti gli elaborati che rappresentano quanto effettivamente eseguito nelle scale adeguate. Gli elaborati dovranno riportare:

- l'ubicazione esatta dei componenti (valvole, serrande, dispositivi, terminali) con adeguate quote;
- la tipologia, marca, caratteristiche, riferimenti ai certificati e alla schede tecniche;
- l'ubicazione e la rappresentazione con particolari in scala adeguata della realizzazione di attraversamenti di compartimentazioni con specifiche sui materiali e richiami alle certificazioni prodotte.

Oltre alle planimetrie dovranno essere prodotte sezioni e viste che permettano di individuare gli sviluppi verticali delle reti di distribuzione e la collocazione esatta dei componenti impiantistici. Dovranno essere forniti gli schemi funzionali di quanto eseguito, la rappresentazione esatta dei componenti installati nelle centrali e sotto centrali con indicazioni delle marche dei materiali e dei componenti e i riferimenti a tutti i certificati, calcolazioni, verifiche necessarie all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Dovrà essere presentato un album di foto di ogni ambiente che rappresenti l'insieme degli impianti installati ed i particolari.

#### **Art. 48 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente conferiti a discarica autorizzata ovvero accatastati in situ se richiesto dalla Stazione Appaltante, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

#### **Art. 49 – Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 50 – Cartello di cantiere**

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, sulla base di quanto richiesto dal Responsabile del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

#### **Art. 51 – Spese contrattuali e oneri fiscali**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) gli oneri fiscali per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - b) gli oneri fiscali dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - c) l'imposta di bollo sul contratto e l'imposta di registro per la registrazione del contratto in caso d'uso;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolo speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 52 - Riservatezza del contratto**

1. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
2. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
3. In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo, senza autorizzazione della stazione appaltante.

#### **Art. 53 – Codice etico e di comportamento**

Le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. Si applicano altresì le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettoriale n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università.

L'Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

<b>TABELLA "A"</b>		<b>CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (art. 4)</b>		
Lavori	Categoria allegato A D.P.R. 207/2010	Classificazione art. 61 D.P.R. 207/2010	Importo lavori	
Edifici civili e industriali	Categoria di Opere Generale <b>Prevalente</b>	OG1	II	€ 389.988,92
Impianti termici e di condizionamento	Scorporabile, subappaltabile	OS28	I	€ 138.917,34
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Scorporabile, subappaltabile e a qualificazione obbligatoria	OS30	I	€ 145.715,97
<b>Totale complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)</b>			<b>€ 674.622,23</b>	
<b>Di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>			<b>€ 14.338,82</b>	
Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo dei lavori ad imprese in possesso dei requisiti necessari.				

<b>TABELLA "B"</b>		<b>PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI</b> <b>ai fini della contabilità - articolo 5</b>

N.	COD.	OPERE	IMPORTI €	% INC.
		<b>OPERE EDILI</b>	<b>275.374,26</b>	<b>40,82%</b>
1	A	DEMOLIZIONI	34.541,61	5,12%
2	B	MURATURE E INTONACI	48.296,36	7,16%
3	C	CONTROSOFFITTI	31.982,13	4,74%
4	D	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	68.675,88	10,18%
5	E	SERRAMENTI	43.933,05	6,51%
6	F	OPERE DA FABBRO E VARIE	18.359,33	2,72%
7	G	OPERE DA PITTORE	29.585,90	4,39%
		<b>OPERE STRUTTURALI</b>	<b>114.614,66</b>	<b>16,99%</b>
		<b>IMPIANTI MECCANICI</b>	<b>138.917,34</b>	<b>20,59%</b>
		<b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b>	<b>145.715,97</b>	<b>21,60%</b>
<b>SOMMANO</b>			<b>674.622,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA</b>			<b>14.338,82</b>	



## UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

### LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI "PALAZZO COSULICH" – DORSODURO, 1405 – VENEZIA

Progetto Esecutivo:	Studio Protecno S.r.l.									
	Coordinamento Sicurezza in fase progettuale - CSP			Studio Protecno S.r.l.						
Direzione Lavori e Collaudo:	Direttore dei Lavori									
	Direttore Operativo									
	Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva - CSE									
	Collaudatore									
IL Dirigente ASIA <b>Ing. Tiziano Pompele</b>			Il Responsabile Unico del Procedimento <b>Arch. Jacopo Fusaro</b>							
Autorizzazioni:	Soprintendenza MiBAC: parere prot. n. 15546 del 27.11.2017									
	Autorizzazione Paesaggistica pratica n. 2018/164268									
	Comune di Venezia: SCIA prot. n. del									
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA:</b>			<b>Euro</b>	<b>674.622,23</b>						
<b>DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA:</b>			<b>Euro</b>	<b>14.338,82</b>						
<b>IMPORTO DEL CONTRATTO COMPRESI ONERI DI SICUREZZA:</b>			<b>Euro</b>							
<b>Impresa esecutrice (R.T.I.):</b>										
<b>Qualificata per lavori nelle categorie:</b>			<b>OG1</b>	Edifici civili e industriali						
			<b>OS28</b>	Impianti termici e di condizionamento						
			<b>OS30</b>	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi						
<b>Subappaltatori</b>		<b>Per i lavori di</b>	<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Sub.</b>					
<b>Intervento finanziato con fondi di bilancio dell'Ateneo</b>										
<b>Cofinanziamento Ministeriale</b>										
<b>Inizio lavori</b>		<b>Fine lavori</b>		<b>Prorogato il</b>	<b>Fine lavori</b>					
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Area Servizi Immobiliari e Acquisti dell'Università Telefono: 0412348883 - <a href="http://www.unive.it">http://www.unive.it</a> - e-mail: <a href="mailto:asia@unive.it">asia@unive.it</a>										

**CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI**

**PREVENZIONE INCENDI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DI PALAZZO COSULICH IN**

**DORSODURO 1045 – VENEZIA. CIG: 8418056F8E - CUP: H74H15001280005**

**TRA**

I'Università Ca' Foscari Venezia, denominata in seguito per brevità "Università", con sede in

Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, codice fiscale 80007720271, in persona del dott. Antonio Marcato,

C.F. ...., nato a ..... (....) il ....., Direttore Generale dell'Università Ca' Foscari

Venezia

**E**

....., con sede legale in ..... (..), Via ..... n. ...., Codice Fiscale e

Partita ..... , in persona del legale rappresentante sig. ..... , nato a ... (...) il ..., C.F.

....., di seguito per brevità indicata anche "Appaltatore"

Premesso che:

- con Decreto del Direttore Generale n. ..../2020 prot. n. .... del ..... è stato autorizzato

l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge 16

luglio 2020 n. 76, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c.9 bis del

medesimo Decreto, per l'affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e

di miglioramento sismico della sede universitaria "Palazzo Cosulich" – Dorsoduro. 1405 – VENEZIA;

- con Decreto del Direttore Generale n. .... prot. n. .... del ..... la procedura

negoziata sopra citata è stata aggiudicata a ....., con un ribasso percentuale offerto del

.....%, con un importo contrattuale pari a € ....., di cui € 14.338,82 (Euro

quattordicimilarecentotrentotto/82) per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

- il Responsabile Unico del Procedimento ..... ha concluso con esito positivo i controlli nei

confronti di ....., attestando che, in data odierna, sono maturate le condizioni per procedere

con la sottoscrizione del presente contratto

Tutto ciò premesso tra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e stipula quanto

segue:

**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE**

Le premesse suseposte formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO**

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di miglioramento sismico della sede di Palazzo Cosulich in Dorsoduro 1045 – Venezia, secondo gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati.

**Art. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

L'importo del presente appalto ammonta a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), di cui € **14.338,82** (Euro quattordicimilatrecentotrentotto/82) per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge.

**ART. 4 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere svolti nei tempi e secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale (allegato A).

**Art. 5 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità previste dal capo 4 del Capitolato Speciale.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. codice IBAN ..... , intestato .....

Le persone delegate a operare su di esso sono:

..... codice fiscale .....

..... codice fiscale .....

**Art. 6 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo

103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza fideiussoria di € ..... (Euro ..... ) n. ..... del

....., rilasciata da ..... Tale polizza verrà svincolata ai sensi di legge.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali,

l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediato reintegro della stessa, dandone comunicazione

mediante posta elettronica certificata al responsabile unico del procedimento.

#### **Art. 7 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'articolo 29 del Capitolato Speciale, le seguenti polizze

....., rilasciata da ..... in data .....

....., rilasciata da ..... in data .....

L'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Università di tutte le eventuali variazioni

collegate alle stesse.

#### **Art. 8 - SPESE CONTRATTUALI**

Si applica l'art. 52 del Capitolato Speciale.

Si allegano al presente contratto e ne costituiscono parte integrante il Capitolato Speciale (Allegato A),

l'elenco delle relazioni ed elaborati del progetto esecutivo (Allegato B).

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente allegati:

1. l'offerta economica,

2. la garanzia definitiva;

3. le polizze assicurative per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi;

4. gli elaborati di progetto.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale (ai sensi dell'art. 32, comma 14, del

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) rilasciata da Ente certificatore autorizzato.

Università Ca' Foscari Venezia – Il Direttore Generale – dott. .....

L'Appaltatore – sig. .....

Il sottoscritto sig. ..... dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1341 c.c., dichiara di accettare le clausole di cui agli artt. 4, 6, 7 e 8 del presente atto e agli artt. 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 32, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52 e 53 del Capitolato Speciale.

L'accettazione delle clausole e delle condizioni di cui agli articoli sopra elencati avviene mediante apposizione di una seconda firma digitale da parte del sig. .....

Per accordo e accettazione.

L'Appaltatore – sig. .....